

STUDIO LEGALE ORSINI

Avvocato Alessio Orsini

Trib. Milano – Ordinanza 01.07.2015 – G.I. Dr.ssa Margherita Monte

Illegittima segnalazione Centrale Rischi – Infondata valutazione della Banca sullo stato di sofferenza - Mancato preventivo avviso di segnalazione - Conseguenze pregiudizievoli all'immagine commerciale dell'impresa – Immediata cancellazione dallo storico della centrale Rischi della Banca d'Italia

Ricorso ex art 700 c.p.c. ammissibilità e fondatezza

Quanto al Fumus Boni Juris : *“Si deve rilevare, tuttavia, che non è fondata la valutazione della Banca circa la sussistenza in capo a █████ snc della situazione di “sofferenza” prevista dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e successivi aggiornamenti, ai fini della segnalazione in Centrale Rischi.”*

“Per giurisprudenza costante la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria, ovvero come di “grave difficoltà economica” senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito (Cassazione n. 26361/2014).

Gli indici di carenza di patrimonialità e di liquidità del █████ snc evidenziati dalla banca, non sono sufficienti a dimostrare che █████ snc si trovi in situazione patrimoniale “deficitaria”, ovvero di “grave difficoltà economica”.

“Dalla posizione in Centrale Rischi della Banca d'Italia non si evincono, inoltre, segnalazioni di altri intermediari per “sconfino”, né la banca ne ha evidenziate al fine di giustificare la prognosi sfavorevole quanto alla capacità patrimoniale della █████ snc di far fronte al pagamento del saldo debitore del conto corrente. Al riguardo non appare decisivo in tal senso il dato della riduzione di utilizzo delle linee autoliquidanti ancora in essere, enfatizzato dalla resistente.

La valutazione della banca quanto alla sussistenza del presupposto della sofferenza non risulta, quindi, basato su indici univoci di una situazione patrimoniale “deficitaria”, ovvero di “grave difficoltà economica”, tale da far ritenere che █████ snc non sia più in grado di far fronte alle obbligazioni.”

Quanto al Periculum in Mora: *“Sussiste in quanto questo tipo di segnalazione può pregiudicare l'immagine commerciale di █████ snc e la possibilità di accesso al credito per la stessa.”*

R.G. 12015



Tribunale di Milano

Sezione VI civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, osserva quanto segue sul ricorso ex art. 700 cpc proposto da [redacted] snc di [redacted] e [redacted] in persona dei soci amministratori, nei confronti di Banca Popolare di Milano soc. coop a rl.

Col ricorso [redacted] snc ha chiesto al Tribunale di ordinare l'immediata cancellazione della segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata dalla Banca in data 9.3.2015, a seguito del passaggio a sofferenza del saldo debitore di € 9.523,32 del rapporto di conto corrente n. [redacted].

La ricorrente ha contestato la correttezza della valutazione della Banca circa la sussistenza, rispetto alla segnalazione in questione, del presupposto della "sofferenza" previsto nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 139 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti.

La resistente BPM scrl ha ribadito la correttezza della valutazione effettuata prima della segnalazione, evidenziando come indici di "sofferenza" le seguenti circostanze rilevate nel corso del 2014:

[redacted] snc risulta avere un solo addetto, cioè il suo socio amministratore, responsabile tecnico; ha mutato il proprio modo di rapportarsi al ceto creditizio, riducendo ed in alcuni casi azzerando gli affidamenti "autoliquidanti", incrementando invece le pure aperture di credito; ha visto una contrazione degli istituti affidanti. In tale situazione la banca ne ha dedotto il rischio assoluto di aperture di credito a revoca o a scadenza, legato a qualsiasi evento endogeno alla società e ha evidenziato, inoltre, il minimo utilizzo delle linee autoliquidanti ancora in essere, l'operatività esclusivamente al passivo sul conto corrente registrata dal mese di luglio 2014, a fronte della consapevolezza della società che, a seguito della mancata richiesta di rinnovo dei fidi, il credito concesso sarebbe divenuto immediatamente esigibile.

La banca ha aggiunto come dai predetti indici risulti la situazione deficitaria di [redacted] SNC, in quanto da un lato alla stessa ha affidato la propria patrimonialità al credito bancario, con aperture di credito in conto corrente in luogo di fidi autoliquidanti collegati all'operatività effettiva della società, fidi questi non più concessi ovvero sottoutilizzati e, dall'altro, ha mostrato una contrazione sia del credito concesso da BPM, sia della propria operatività effettiva.

A quest'ultimo riguardo la resistente ha rilevato che nel giugno del 2014 la società godeva di un credito per cassa per un ammontare di circa € 60.000,00, nel mese di settembre 2014 detto credito si è ridotto a circa € 18.000,00 con un solo istituto di riferimento e che la contrazione dell'operatività effettiva si evince dall'utilizzo del residuo fido autoliquidante in essere con Credito Cooperativo di Barlassina, oltre che dal rapporto con BPM.

Il procuratore della banca in udienza ha ribadito l'evidente carenza di patrimonialità e di liquidità di SNC e, dunque, l'incapacità a far fronte alle obbligazioni, anche solo in via temporanea, che imponevano la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia "a sofferenza".

Il procuratore della ricorrente ha replicato che i motivi della segnalazione, dedotti dalla banca per la prima volta con la comparsa, sono infondati, in quanto sin dal 2005 la società è organizzata sulla base dell'attività del socio amministratore e ha ribadito quanto dedotto nel ricorso circa la contestazione del credito della banca, preannunciando al riguardo una causa di merito volta alla ripetizione di somme ed al risarcimento dei danni.

Ciò premesso si osserva che, ai fini della valutazione del "fumus" dell'illegittimità della segnalazione, non rilevano le contestazioni formulate da SNC nel ricorso circa il credito della banca, in quanto va considerato "contestato" alla data della segnalazione solo il credito per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, cfr. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - 14° Aggiornamento del 29 aprile 2011 pag. II.25).

Si osserva, inoltre, che contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la banca ha informato chiaramente SNC dell'intenzione di procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia con la raccomandata del 5.2.2015, nella quale la BPM ha comunicato anche di avere deliberato la revoca con effetto immediato di tutte le facilitazioni concesse per la passività del saldo debitore di € 9.522.332 del conto corrente n. 73227 al 31.12.104 (doc. 15 ricorrente).

Si deve rilevare, tuttavia, che non è fondata la valutazione della Banca circa la sussistenza in capo a SNC della situazione di "sofferenza" prevista dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e successivi aggiornamenti, ai fini della segnalazione in Centrale Rischi.

Secondo tale Circolare l'appostazione *a sofferenza* implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Per giurisprudenza costante la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione

di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito (cfr. di recente Cassazione n. 26361/2014).

Gli indici di carenza di patrimonialità e di liquidità di SNC, evidenziati dalla banca, non sono sufficienti a dimostrare che snc si trovi in situazione patrimoniale "deficitaria", ovvero di "grave difficoltà economica".

Al riguardo non risulta che la Banca avesse intimato a snc prima della comunicazione del 5.2.2015 il pagamento del saldo del conto corrente 7, pari a soli € 9.523,32 alla data del 31.12.2014. Emerge, infatti, dalle allegazioni della ricorrente che la Banca ha comunicato il recesso dal rapporto a seguito delle reiterate diffide della correntista volte a preannunciare la domanda di ripetizione di somme per l'asserita illegittima applicazione d'interessi ultralegali ed usurari, CMS e spese (cfr. raccomandate del 5.8.2014 e 9.10.2014 doc. 9 e 11).

Dalla posizione in Centrale Rischi della Banca d'Italia non si evincono, inoltre, segnalazioni di altri intermediari per "sconfino", né la banca ne ha evidenziate al fine di giustificare la prognosi sfavorevole quanto alla capacità patrimoniale della snc di far fronte al pagamento del saldo debitore del conto corrente. Al riguardo non appare decisivo in tal senso il dato della riduzione di utilizzo delle linee *autoliquidanti* ancora in essere, enfatizzato dalla resistente.

La valutazione della banca quanto alla sussistenza del presupposto della "sofferenza" non risulta, quindi, basata su indici univoci di una situazione patrimoniale "deficitaria", ovvero di "grave difficoltà economica", tale da far ritenere che snc non sia più in grado di far fronte alle obbligazioni.

Si ravvisa, quindi, il "fumus" dell'illegittimità della segnalazione "a sofferenza".

Sussiste, inoltre, il "periculum in mora" ex art. 700 cpc. in quanto questo tipo di segnalazione può pregiudicare l'immagine commerciale di snc e la possibilità di accesso al credito per la stessa.

Ne consegue la condanna della banca al pagamento delle spese processuali ex art. 91 cpc.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies e 700 cpc,

ordina a Banca Popolare di Milano soc. coop a rl di richiedere immediatamente la cancellazione dallo storico della Centrale Rischi della Banca d'Italia della segnalazione "a sofferenza" comunicata a carico di snc di . e);

condanna la resistente a pagare alla ricorrente le spese processuali che liquida in € 2.190,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014 ed oneri accessori di legge.

Si comunichi ai procuratori.

Milano in data 1.7.2015.

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

AVV. ALESSIO ORSINI